

## **Il controllo sulla tempestività della iscrizione della persona sottoposta ad indagini. La convincente proposta della Commissione Lattanzi.**

Sono ormai note le indicazioni contenute nella Relazione finale stilata dalla Commissione di studio nominata dalla Ministra della Giustizia allo scopo di elaborare proposte di riforma in materia di processo penale, attraverso emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435.

La Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi si è assestata sulla linea ispiratrice di ridurre i tempi di durata del processo, con un *focus* anche sulla fase delle indagini preliminari, ed in particolare sulla necessità di introdurre un controllo in relazione alla tempestività delle iscrizioni delle notizie di reato.

Specificamente, nelle intenzioni, si prevede la “retrodatazione” dell’iscrizione tardivamente effettuata dal p.m., con il conseguente ricalcolo dei tempi di durata delle indagini sulla base della nuova data individuata dal giudice e l’inutilizzabilità di tutte le acquisizioni del pubblico ministero e della p.g. che, a seguito e per effetto della retrodatazione, risultino poste in essere “dopo” la scadenza del (ricalcolato) termine di durata massima delle investigazioni.

È un tema ancora inedito, giacché il Legislatore non è mai intervenuto sul codice di rito, ma certamente già caro alle Commissioni parlamentari, negli anni impegnate nelle proposte di legge<sup>1</sup>.

In sostanza, secondo quanto recentemente proposto, andrebbe ad introdursi una verifica da parte del giudice, previo impulso di chi vi abbia interesse, sulla correttezza della tempestività della data di iscrizione, laddove la “giusta” data di iscrizione è sinora un «atto dovuto» troppo fluido, e insindacabile appannaggio della discrezionalità del p.m.

Il controllo che effettuerà il giudice va, quindi, ad incidere sulla sequenza iniziale di ogni procedimento, avviato dalla iscrizione da parte del p.m. nel registro delle notizie di reato e del nominativo di uno o più indagati; adempimento che fissa, dunque, insindacabilmente la data di inizio delle indagini preliminari, a partire dalla quale decorrono i termini delle investigazioni dell’ufficio inquirente (la cui estensione è stata anch’essa rimodulata nella ipotesi prospettata dalle modifiche).

Invero, nella indicazione contenuta nel disegno di legge, con l’art. 3, rubricato “*Indagini preliminari e udienza preliminare*”, si proponeva alla lettera l) di:

*l) precisare i presupposti per l’iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;*

La Commissione presieduta da Lattanzi ha aggiunto tre specificazioni:

*l-bis) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell’interessato, accerti la tempestività dell’iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione*

---

<sup>1</sup> La Commissione Lattanzi riprende una proposta già presente nel d.d.l. del precedente Governo. Infatti, nel disegno di legge delega presentato il 13 marzo 2020 alla Camera dei deputati dal Ministro della Giustizia, Bonafede (AC 2435) è previsto un meccanismo di verifica giudiziale, su richiesta di parte, della tempestività nell’iscrizione delle notizie di reato, al fine di rendere ineludibile il termine di durata massima delle indagini preliminari. «*L’innesto normativo*» – si legge nella Relazione introduttiva al ddl – «*si propone di risolvere i problemi, da tempo avvertiti, che originano dall’assenza di effettivi rimedi processuali per i ritardi nell’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Al fine di evitare un utilizzo improprio dello strumento di controllo giurisdizionale, si pone a carico dell’interessato, che chiede l’accertamento della data di effettiva acquisizione della notizia di reato, l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta*». Una norma simile era stata formulata, senza esito, dall’art. 6 c. 1 lett. a) n. 2 del ddl 1440/2009 inteso a novellare l’art. 405 c. 2 c.p.p. nei seguenti termini: «*Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell’articolo 335, comma 1. A tale fine il giudice verifica l’iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell’articolo 407, comma 3*».

dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione della iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

*l-ter)* prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

*l-quater)* prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

La proposta sottolinea, quindi, l'importanza di definire dei parametri per delineare i profili che impongono l'iscrizione della notizia di reato nel registro, facendo decorrere da essa il termine di durata massima delle indagini. La prospettiva generale è quella di introdurre forme di controllo sulla gestione dei tempi delle indagini, al fine di permettere alla difesa una efficace interazione.

D'altra parte sono stati molteplici gli stimoli critici che – prendendo spunto da evidenti distonie sistematiche – hanno denunciato, tra l'altro, la totale assenza di controllo nella fase delle indagini da parte del garante giurisdizionale, con uno scompenso, divenuto intollerabile, di ruoli e con un (dis)equilibrio del tutto spostatosi a favore del p.m.

La “gestione” dei tempi assume, in quest'ottica, un ruolo determinante.

Occorre, peraltro, offrire un preliminare spunto di riflessione.

Come noto, in tema di potere di retrodatazione, si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione – anche a Sezioni Unite<sup>2</sup>, giusto a tarpare con immediatezza ed autorevolezza un timido tentativo di liberare spazi di giurisdizione<sup>3</sup> – sancendo l'insostenibilità di una soluzione esegetica che consentisse ricadute processuali di una – acclarata – tardività nella iscrizione<sup>4</sup>.

Principio, dunque, che rappresenta l'attuale stato del diritto vivente.

La circostanza che il Legislatore abbia ritenuto di intervenire – disegnando un tracciato opposto – su di un tema che ha ricevuto l'avallo della Corte di legittimità, nel suo più importante consesso, denota la visibile frizione riscontrabile tra i principi ispiratori del codice di rito (quelli nobili e genuini che tentano di riaffiorare) e la declinazione di essi che la giurisprudenza, con eccessiva *nonchalance*, ne offre.

Non è, d'altra parte, la prima volta, nei tempi recenti.

Basti pensare alla singolare presa di posizione della Corte nomofilattica, anche quella volta a Sezioni Unite<sup>5</sup>, in tema di partecipazione all'udienza di cassazione su ricorso cautelare reale, velocemente espunta dal sistema grazie ad apposito provvedimento legislativo. Era evidente la necessità di provocare una crisi da rigetto.

Guardando al presente, è sempre più amara la constatazione per cui la fase delle indagini ha un metronomo differente rispetto al processo. Il *dominus* delle indagini, del resto, decide autonomamente i tempi dell'iscrizione, nonché “per cosa” iscrivere; quest'ultimo tema è, parimenti centrale giacché il primo segmento temporale (di sei mesi o di un anno) deriva da una sorta di autoassegnazione del p.m., il quale individua il titolo di reato (e, dunque, il relativo termine) senza condizionamenti di sorta e senza verifiche giudiziali. Il reato, poi, indica la rotta, poiché il percorso è funzionale al titolo (si pensi alla iscrizione di un delitto che postula l'attivazione del binario di criminalità organizzata, con tutte le semplificazioni che lo connotano e la riservatezza rinforzata che ne deriva).

La consentita volturazione dell'iscrizione da un registro (ad esempio da quello ignoti, di cui al modello 44) all'altro (al modello 21, noti) importa, poi, un nuovo *incipit* temporale. Come anche nel

---

<sup>2</sup> Cass., Sez. Un. 24 settembre 2009, Lattanzi, n. 40538.

<sup>3</sup> Cass., Sez. V, 8 ottobre 2003, Liscai; Cass., Sez. V, 21 settembre 2006, Boscarato.

<sup>4</sup> Il mantra appare costante: solo – eventuali – sanzioni disciplinari e, al limite, (ancor più eventuali, dato che non consta alcun procedimento penale aperto a carico di un pubblico ministero per una siffatta ipotesi) penali, nel caso di accertato ritardo nella iscrizione, ma senza che ciò abbia una qualche influenza sulla utilizzabilità degli atti investigativi assunti oltre il termine ricalcolato.

<sup>5</sup> Cass., Sez. Un. 17 dicembre 2015, Maresca, n. 51207.

caso di indagini trasferite ad altra sede, si procede ad una iscrizione *ex novo*, con conseguente riattivazione del termine di durata delle indagini.

Sulle spalle di chi è sottoposto ad indagini, viene consumato il tradimento delle ragioni di contingentamento dei tempi, là dove non si comprende più se le norme ora vigenti siano dirette ad agevolare a tutti i costi gli investigatori ovvero evitare che l'indagato rimanga tale *sine die*, procrastinandogli l'attività difensiva in un momento non troppo lontano dal fatto-reato per l'individuazione di prove a discarico. Del resto, anche l'introduzione dell'ulteriore termine "di meditazione" *ex art. 407, comma 3bis, c.p.p.* non ha sortito alcun effetto acceleratorio.

L'indeterminatezza temporale delle indagini preliminari si è saldamente ancorata sulla ritenuta vaghezza semantica del disposto dell'art. 335 c.p.p. (il bersaglio fu l'avverbio *immediatamente*), interpretato nel senso da rendere insindacabile il *quando* dell'iscrizione, essendo "affare" del solo p.m. La sua tempestività è sinora sottratta al controllo del gip, pur se – si è detto – macroscopici ritardi esportano, semmai, l'inquirente a responsabilità disciplinari o, addirittura penali.

Da tanto ne discende che si mostra assolutamente necessario un freno a tutte quelle prassi che tendono ad ampliare l'arco operativo delle investigazioni, suggellandone la validità.

Le modifiche individuate – nella scia di indicazioni provenienti dalle fonti europee e dall'evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale sia della dottrina processualistica – mirano a coniugare recupero di efficienza, maggiore adeguamento delle strutture processuali alla logica del processo accusatorio e potenziamento delle garanzie individuali. Si vuole, quindi, assicurare maggiore trasparenza nella gestione delle notizie di reato, affidando al Parlamento il potere di stabilire periodicamente i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale<sup>6</sup>.

In particolare, la Relazione evidenzia che *«l'aggancio dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato ad una solida base fattuale e soggettiva non deve prestarsi ad operazioni di ingiustificato ritardo nell'attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini. Sempre nel senso di un controllo oggettivo sulla gestione della notizia di reato si inseriscono le previsioni, rispettivamente, di un meccanismo di controllo giurisdizionale, attivabile anche dalla difesa, sull'effettiva datazione dell'iscrizione della notizia di reato, cui può conseguire la retrodatazione dell'inizio del periodo investigativo, con correlata inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine e il potere del giudice per le indagini preliminari di imporre al pubblico ministero l'iscrizione del nome della persona cui le indagini sono riferite, laddove l'inquirente non vi abbia provveduto»*.

Analogamente, il termine di conclusione delle indagini preliminari si arricchisce di momenti di interazione tra i soggetti del procedimento, al fine di ovviare al vuoto normativo relativo alla possibile – intollerabile – stasi del procedimento, a seguito della conclusione di tale fase. Tale

---

<sup>6</sup> In particolare, la Relazione spiega *«Quanto alla necessità di inserire proprio il canone dell'art. 112 Cost. in una cornice di coerenza con il concreto carico delle notizie di reato, la proposta mira – offrendo una base normativa adeguata al fenomeno dei criteri di priorità – a garantire trasparenza nelle scelte che si rendono necessarie per dare effettività al principio di obbligatorietà. In piena coerenza con un'architettura costituzionale nella quale le valutazioni di politica criminale non possono che essere affidate al Parlamento, si prevede che sia tale organo a stabilire, periodicamente (al legislatore delegato l'onere di indicare il periodo), i criteri generali necessari a garantire efficacia e uniformità nell'esercizio dell'azione penale e nella trattazione dei processi, facendo riferimento anche ad un'apposita relazione del Consiglio Superiore della Magistratura sugli effetti prodotti dai criteri nel periodo precedente. All'interno della cornice complessiva definita dal Parlamento, gli uffici giudiziari provvederanno in modo autonomo e indipendente a stabilire criteri che tengano conto dell'effettiva realtà locale – tanto sotto il profilo criminale, quanto sotto quello organizzativo – per assicurare un'efficacia concreta alle indicazioni emanate dal Parlamento. Il meccanismo prevede inoltre uno stringente coordinamento tra i criteri fissati dagli uffici di procura e quelli definiti dagli uffici giudicanti per la trattazione dei processi, in modo da evitare fenomeni di disallineamento che si traducono in potenziali ritardi nell'esercizio dell'azione penale. In questo quadro, sono destinati a essere superati i criteri statici cristallizzati nell'art. 132-bis disp. att., che hanno dimostrato in questi anni tutta la loro inidoneità a garantire una razionale ed effettiva trattazione degli affari penali; tali regole generali fissate una tantum faranno posto a criteri dinamici, i quali saranno espressione di scelte effettive di politica criminale e di una puntuale concretizzazione delle stesse da parte degli uffici sul piano territoriale»*.

momento rappresenta un esempio, tra i più problematici, di “tempi morti” che determinano un ingiustificato allungamento della durata complessiva del procedimento penale<sup>7</sup>.

Affinché tale periodo non rischi di diventare un viatico all’ingiustificata inerzia del pubblico ministero, si prevede una nuova forma di controllo da parte dell’indagato e della persona offesa. Laddove il p.m. non abbia assunto le sue determinazioni entro il “periodo di meditazione”, si prevede l’introduzione di un meccanismo automatico di *discovery* degli atti di indagine, anche ai fini dell’attivazione di un controllo giurisdizionale che sarà regolato dal legislatore delegato, pur tenendo conto delle specifiche necessità investigative legate ai reati dell’art. 407 co. 2 c.p.p. e del bilanciamento di eventuali esigenze di protezione di soggetti potenzialmente coinvolti. Analogo meccanismo di controllo dovrà essere predisposto anche dopo la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari cui sia, tuttavia, seguita l’inattività del pubblico ministero. Ai fini di presidiare l’effettività delle norme che disciplinano il rito penale, anche nella sua dimensione temporale, si è ritenuto preferibile ricorrere a meccanismi processuali piuttosto che a sanzioni disciplinari.

Alla luce delle proposte individuate, quindi, è evidente che l’iniziativa del p.m., in capo al quale rimane il potere di esercitare l’azione penale, si innesterà su un panorama decisamente mutato rispetto all’attuale.

Del resto, ciò che desta perplessità non è la circostanza – condivisibile – per la quale i tempi ricomincino a decorrere allorquando venga individuato il presunto autore del reato (e, dunque, vi sia una iscrizione nominativa), quanto il fatto che le indagini espletate nell’intervallo di tempo intercorrente tra il momento in cui il nome è stato già acquisito agli atti (ma non iscritto) e quello della sua formale iscrizione, vengono costantemente ritenute utilizzabili. Se a tale impostazione sommiamo l’approccio giurisprudenziale secondo il quale «la previsione normativa della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata ed in assenza di proroga, non trova applicazione nel procedimento contro ignoti»<sup>8</sup> si ha l’adeguata cifra della pochezza dei presidi di legalità processuale: un procedimento che parte contro ignoti non pare avere limiti temporali né sanzioni per eventuali comportamenti eccentrici e quando migrerà verso il registro noti, restituirà al p.m. l’intero periodo previsto *ab origine*. La somma degli elementi raccolti nei due addendi temporali è integralmente utilizzabile.

Non sembra condivisibile l’assunto critico di chi ha osservato che la norma proposta spingerà ad iscrizioni affrettate, non meditate, portando anche ad un effetto moltiplicatore.

Neppure appare convincente la tesi di chi intravede una mortificazione della discrezionalità del p.m. sull’iscrizione.

In realtà, l’analisi complessiva delle proposte consente di ritenere entrambi i timori del tutto infondati.

In primo luogo, l’indicazione sulla verifica della tempestività dell’iscrizione è affidata alla lettera *l-bis* dell’art. 3, la cui parte precedente (*sub* “1”), contempla altra indicazione ampiamente coerente: la necessità di precisare i presupposti per l’iscrizione nell’apposito registro sia della notizia che del nome, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza ed uniformità.

Dunque, il legislatore delegato dovrà avere cura di disegnare i contorni ed i contenuti che dovrà possedere la notizia per far scattare l’obbligo della sua iscrizione. Da ciò ne deriva la implosione della preoccupazione di un moltiplicatore di iscrizioni, anche sommarie.

Dal secondo profilo critico, non pare che il nuovo articolato, da predisporre alla luce delle linee

---

<sup>7</sup> Come rilevato nella Relazione della Commissione Lattanzi, il tema è giunto ripetutamente all’attenzione della Corte di Strasburgo, la quale ha accertato la violazione del diritto alla ragionevole durata del procedimento della vittima, ex art. 6, par. 1, C.e.d.u., a causa dello spirare dei termini della prescrizione del reato prima della chiusura delle indagini, con conseguente archiviazione del procedimento (Corte e.d.u., Sez. I, 18 marzo 2021, *Petrella c. Italia*; Corte e.d.u., Sez. I, 7 dicembre 2017, *Arnoldi c. Italia*). Si tratta di pronunce che, a giudizio della Commissione, rendono assolutamente necessario e indifferibile un intervento mirato volto a fornire una risposta efficace all’esigenza di celerità delle indagini preliminari.

<sup>8</sup> Cass. pen., sez VI, 25 marzo 2014, n. 20064.

suggerite nella disposizione in esame, possa mortificare la discrezionalità del p.m., la quale, invece, resta del tutto intatta; essa viene sottoposta al controllo solo nella sua sfera temporale. In buona sostanza, l'apprezzamento resta saldamente demandato al titolare dell'azione penale, il quale avrà cura di verificare i requisiti per procedere all'iscrizione, restituendo reale valore all'avverbio – esso sì, costantemente mortificato dalla prassi – “*immediatamente*”, contenuto nell'art. 335 c.p.p. ed inteso sino ad oggi quale sorta di arredo normativo.

Peraltro, si è sempre correttamente osservato che l'unico sistema per potersi garantire il rispetto delle norme è proprio quello di prevedere sanzioni nel caso in cui il comportamento concreto si allontani dalla fattispecie astratta.

L'idea legislativa sembra andare proprio in questa direzione, prevedendo la sanzione della inutilizzabilità degli atti raccolti in un segmento temporale che diventa tardivo alla luce di un controllo giurisdizionale sulla tempestività dell'iscrizione. Sulla scorta dell'esperienza, appare altamente probabile che la consapevolezza di un controllo giurisdizionale collegato alla previsione di una sanzione processuale possa rappresentare un binomio idoneo a garantire una valutazione corretta sia sull'*an* che sul *quando* dell'iscrizione.

Non può negarsi che andrà ad innestarsi un nuovo procedimento incidentale sull'asse del processo penale.

In quest'ottica, la disposizione in esame offre, nei suoi profili applicativi, due diverse opzioni al legislatore delegato: si può prevedere un intervento del gip, “stimolato” dall'*interessato* (il lemma imporrà una descrizione più puntuale dei soggetti legittimati all'attivazione del relativo percorso accertativo, tentando di rispettare due esigenze: da un lato, quella di impedire una proliferazione di istanze in assenza di una effettiva ricaduta sulla propria posizione, dall'altro salvaguardare le ragioni di chi, alla scadenza del termine, non ha *ancora* una posizione rilevante<sup>9</sup>), indipendentemente dal tracciato processuale disegnato per quel tipo di reato (dunque, a citazione diretta o attraverso richiesta di rinvio a giudizio), oppure utilizzare le sedi tipiche: questioni preliminari, nei casi *ex art. 552 c.p.p.* o udienza preliminare, per le ipotesi che ne prevedono il passaggio.

La struttura della disposizione sembrerebbe andare nella prima direzione, con un intervento solo e sempre del gip da collocarsi immediatamente dopo la *discovery* (che può avvenire non solo in esito alla notifica dell'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*, ma anche negli altri casi già noti – ad es. vicende cautelari – ai quali va sommata la ulteriore previsione di cui alla lettera *e-bis*) dell'art. 3<sup>10</sup>).

Ove fosse questa la scelta che verrà effettuata nell'esercizio della delega, assumerà un'importanza centrale la corretta individuazione dello spazio semantico dell'*interessato*.

Ma anche su tale profilo, potrebbero affacciarsi due soluzioni: la prima è quella di fornire una interpretazione ampia di tale soggetto, rendendo invalicabili i termini per l'istanza. La seconda è calibrare detti termini sullo stato del procedimento e sui relativi soggetti/parti che ne vengono attratti, secondo gli schemi propri della progressione processuale.

Ciò che appare probabile è che la previsione di un controllo operato mediante il richiamato procedimento incidentale falcidierà i numerosi procedimenti con iscrizione stagnante a mod. 44, solo ed esclusivamente per lucrare un termine di indagine più ampio. Allo stesso tempo, la previsione di un termine entro cui azionare il controllo sulla iscrizione esclude possibili lungaggini: la Commissione ha, infatti, inteso mantenere il controllo sulle iscrizioni nella fase iniziale del

---

<sup>9</sup> Si pensi al soggetto che potrebbe assumere il ruolo di responsabile civile, ricorrendone le note condizioni. Occorrerà comprendere se egli potrà essere considerato “interessato”. La ristrettezza dei tempi che dovranno essere previsti non consentirebbe mai, al *futuro* responsabile civile, di eccepire la tardività e di chiedere, conseguentemente, la inutilizzabilità degli atti raccolti successivamente alla scadenza del termine ricalcolato.

<sup>10</sup> Ove si prevede la necessità di «*predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di ulteriori esigenze di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/13/UE*».

processo, prevedendo che l'interessato debba, a pena di inammissibilità, proporre la sua richiesta motivata in un termine «*dalla data in cui*» abbia avuto «*facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico*».

Sembra muoversi, quindi, nella giusta direzione la proposta della Commissione Lattanzi che sottopone a controllo del giudice un potere sin qui (reso dalla giurisprudenza) incontrollato e incontrollabile, arginando l'attuale radicale incertezza sulla durata delle indagini. La proposta legislativa introduce un *check-up* sull'attività investigativa, che ridona colore alle modalità di verifica dell'attuale udienza preliminare, consentendo valutazioni *in itinere* sulle iscrizioni e sul rispetto della legalità procedimentale. Dall'efficacia di tale controllo potrebbe derivare uno sfoltimento del dibattimento ed una rinnovata centralità dell'udienza preliminare.

Direzione da tempo auspicata dalla dottrina che ha segnalato l'esigenza di individuare, nella fase investigativa, delle necessarie finestre di giurisdizione.

Francesco Vergine